



Città di Recco
Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
n. 114 del 17-05-2020

OGGETTO: **ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 24 MAGGIO 2020 A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE N. 33 DEL 16 MAGGIO 2020.**

SETTORE SINDACO

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 107 dell' 08/05/2020 ad oggetto: *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Aggiornamento disposizioni in vigore fino al 17 maggio 2020 a seguito di ulteriore valutazione*;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante: *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"* (pubblicato nella G.U. – serie generale n. 125 del 16 maggio 2020);

RICHIAMATO il DPCM del 26 aprile 2020 (pubblicato nella G.U. – Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020) nel frattempo entrato in vigore in data 4 maggio 2020;

RICHIAMATA altresì l'ordinanza della Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020 recante: *"Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020"*;

RITENUTO pertanto opportuno, a seguito delle ulteriori disposizioni emanate, aggiornare la propria precedente ordinanza n. 107/2020;

Per tutto quanto sopra riportato, fino alla data del 24 maggio 2020 compreso;

ORDINA

1. RESTANO INDIVIDUATI ed interdetti al pubblico accesso i luoghi seguenti ritenuti idonei a potenziali assembramenti: tutta la linea di costa, dell'arenile, delle spiagge, delle scogliere e dei moli, dalla spiaggia dei Genovesi alla spiaggia di Mulinetti;
2. Restano ESCLUSI dal precedente punto 1):
 - i titolari ed operatori degli stabilimenti balneari che possono procedere con i lavori per le installazioni ed allestimenti necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che dei piccoli chioschi, assicurando il rispetto delle modalita' disposte dall'ordinanza Regione Liguria n. 19/2020;
 - le imprese e i lavoratori autorizzati per gli interventi di dragaggio e ripascimento, i lavori di completamento del depuratore comprensoriale e opere collegate, i lavori alla piscina di Punta Sant'Anna, nonche' tutti gli interventi di manutenzione che si rendessero necessari nella zona individuata;
 - i residenti della Regione Liguria, proprietari di imbarcazioni, cui e' consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, per lo svolgimento delle sole attivita' di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID 19, nonche' per quanto consentito dal punto 10) dell'Ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020 relativa alle uscite in barca. E' obbligatorio il rientro in giornata presso la abitazione abituale;
 - le persone che effettuano attivita' di pesca sportiva dilettantistica alla foce del torrente, pesca ricreativa in mare da svolgersi esclusivamente lungo i moli, banchine e pennelli, con divieto di accesso agli arenili, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
 - le persone che effettuano attivita' sportive acquatiche, esclusivamente in modalita' individuale, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, nel pieno rispetto del distanziamento sociale di mt. 2, con assoluto divieto di sostare sull'arenile;
3. Fino alle ore 24 del 24 maggio 2020 saranno vietati la presenza e gli spostamenti delle persone fisiche nei luoghi predetti;
4. Nelle seguenti vie: Lungomare Marinai d'Italia, Belvedere Tenco, Lungomare Bettolo, Largo dei Mille, Passeggiata Punta S. Anna, Lungomare Italia vige il divieto di stazionamento e di effettuazione di giochi, rimanendo libera la sola circolazione pedonale e veicolare;
5. Resta fermo quanto previsto dalla propria precedente ordinanza n. 100 del 30/4/2020 recante: "Interdizione spiaggia settore centrale e spiaggia denominata "Spiaggia dei Frati", per operazioni di ripascimento e contestuale divieto cautelativo di balneazione" nello specchio acqueo tra il punto 128 "Piscina A.Ferro" che si estende dal Molo Punta S. Anna a Pennello Largo dei Mille ed il punto 129 "Baracchetta Biagio" che si estende da Pennello Largo dei Mille a Pennello Scogliera San Michele;
6. E' vietato l'accesso alle aree verdi, aree giochi e giardinetti;
7. Negli stessi giorni saranno vietati gli spostamenti delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le loro seconde case ubicate nel territorio comunale, ad eccezione dei residenti nella Regione Liguria per le motivazioni e con le

modalità individuate nell'ordinanza della Regione Liguria, n. 25 del 03/05/2020, punto 19;

8. Sul territorio del Comune di Recco, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3 commi 2, 3 e 4 del DPCM 26 aprile 2020, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, o in subordine qualunque altro sistema di protezione quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani;
9. In ogni attività sociale sono vietati gli assembramenti e deve essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.;
10. E' consentito svolgere dalle ore 6.00 alle ore 22.00 la seguente attività motoria e attività all'aria aperta, secondo quanto disposto dall'art. 1 punto f) del DPCM 26 aprile 2020 e dal punto 7) dell'ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020 ad esempio:
 - corsa, tiro con l'arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo;
 - attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo;

esclusivamente in modalità individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato dal D.P.C.M. per minori e persone non autosufficienti).

E' comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi.

11. E' consentito svolgere passeggiate all'aria aperta in modo individuale o coinvolgendo persone residenti nella stessa abitazione, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
12. Per tutte le attività previste al punto 10 e al punto 11 si richiama quanto disposto al punto 8 della presente ordinanza, relativamente all'obbligo dell'uso di mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso;
13. Restano chiusi gli impianti sportivi comunali che non abbiano provveduto alla redazione e deposito presso il Comune degli appositi piani di gestione ed analisi del rischio così come disposto dalle linee guida dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previsto dall'art.1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
14. Al personale addetto al pubblico delle attività commerciali aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi DPCM e successive altre disposizioni normative, e' fatto obbligo di indossare dispositivi individuali di protezione minima quale mascherina e guanti monouso. Per le attività che effettuano la vendita di generi non alimentari l'uso dei guanti può essere sostituito con una frequente igiene delle mani con l'utilizzo di una soluzione idro-alcolica prima e dopo il servizio reso al cliente, così come previsto dalle attuali *Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*. I presidi devono essere messi a disposizione dai datori di lavoro;

15. E' consentito accedere ai cimiteri cittadini che resteranno aperti secondo il normale orario;
16. Il mercato settimanale e' sospeso in attesa della predisposizione delle misure specifiche previste dalle *Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*, con esclusione dei banchi del settore alimentare posizionati in Lungomare Bettolo, disciplinati con apposita separata ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia validita' fino al 24 maggio 2020 o ad eventuale sua revoca con apposito provvedimento del Sindaco;
- che venga inserita nel sito della trasparenza e nella pagina istituzionale del Comune di Recco;
- che venga notificata a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli operatori economici interessati;
- l' inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell'art. 3 e 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 (€ da 400,00 a € 3.000,00), fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- l'esplicita abrogazione di ogni altra ordinanza in contrasto o regolante gli stessi aspetti del presente atto

MANDA

il Comando della Polizia Locale a delimitare le aree interdette per evitare assembramenti con l'interdizione delle aree giochi e delle aree verdi.

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli.

DISPONE

- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Recco;
- che il presente atto sia comunicato al locale Comando di Polizia Municipale;
- che il presente atto sia trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Recco, al Commissariato P.S. di Rapallo al Locamare di Camogli;
- che sia trasmessa al personale per gli adempimenti di competenza;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Dott. Carlo Gandolfo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93